



Dall'*Astrolabio* n. 24 del 1966.

I nostri giudici

I

di Leopoldo Piccardi

Il conflitto che si è aperto in seno alla magistratura è così acuto, coinvolge punti così fondamentali e provoca conseguenze così gravi da destare nell'opinione pubblica una viva preoccupazione. A questi contrasti è legata in fin dei conti la sorte dei cittadini: è chiaro quindi che il problema non deve essere considerato come affare interno della magistratura, ma come problema nazionale, che opinione pubblica e classe politica devono avviare a soluzione.

Il congresso di Gardone ⁽¹⁾ e le reazioni da esso destate hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi della magistratura. *L'astrolabio* ne ha parlato nei due ultimi numeri. Ma vale la pena di tornarvi ancora. Quali sono i fatti che hanno dato allo argomento nuova attualità? L'Associazione Nazionale Magistrati, che raccoglie circa 5.000 magistrati, sui 7.000 che rendono giustizia in Italia, ha tenuto il suo XII congresso nazionale. E' stato un congresso che ha fatto rumore. Non mancava qualche tema esplosivo, quale quello “*funzione giurisdizionale ed indirizzo politico nella Costituzione*”, trattato in modo che vorremmo dire piuttosto spericolato dal prof.

¹ Gabriella Luccioli, *La magistratura italiana: com'era, com'è, ?*

Nel chiedermi a quale momento storico dovessi riferirmi, in un contesto estremamente mutevole sul piano normativo, sociale e culturale, per descrivere *come eravamo* ho pensato che l'unico tempo di riferimento possibile fosse quello del Congresso di Gardone dell'ANM del 1965. E' infatti a quel periodo che va riportato l'ampio dibattito sorto tra i magistrati per la democratizzazione interna della magistratura, assumendo come principio fondamentale ed irrinunciabile il dettato dell'art. 107 Cost. secondo il quale “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”, e l'altro principio posto dall'art. 101 Cost., secondo il quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Come è noto, l'ordinamento giudiziario era all'epoca disciplinato dal r.d. del 1941, espressione del regime fascista, nel quale la magistratura si configurava come un ordine fortemente gerarchizzato; è altrettanto noto che l'Assemblea Costituente preferì non affrontare i problemi organizzativi della magistratura e preferì affidare al legislatore ordinario la revisione dell'ordinamento, disponendo nella VII disposizione transitoria che fino alla emanazione della nuova legge avrebbero continuato ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. [...]

Maranini ⁽²⁾; altri problemi destinati a provocare una vivace discussione erano quelli della Corte di cassazione, sia sotto l'aspetto dell'organo che sotto quello della funzione, del giudice unico in tribunale, del giudizio di equità, della magistratura onoraria, della riforma del codice di procedura penale. A creare un'atmosfera di scandalo ha contribuito l'on. Basso, con un discorso che, per avere ricordato alcuni casi di cattivo funzionamento della giustizia, è apparso blasfemo a settori ancora ispirati a quella gelosa insofferenza verso la critica, che chiameremmo il complesso del vilipendio. Discussioni, contrasti, polemiche non ci scandalizzano. Siamo anzi convinti che soltanto l'aperto confronto delle idee e delle tendenze possa consentire una soluzione soddisfacente dei problemi che si pongono di fronte a un paese. E la magistratura non si sottrae a questa regola. Ma il conflitto che si è aperto in seno alla magistratura italiana è così acuto, coinvolge punti così fondamentali e provoca conseguenze così gravi da dover destare nell'opinione pubblica un senso di preoccupazione. Quello che si è detto e scritto sulla lotta fra i due schieramenti contrapposti, in occasione della nomina del nuovo procuratore generale della Corte d'appello di Roma, scopre prospettive veramente paurose. Che sia o non sia vero poco importa: il solo fatto che certe cose si possano dire e scrivere rivela una situazione di estremo pericolo.

E' possibile che i nostri giudici, coloro che dovranno dire se abbiamo ragione o torto quando fossimo coinvolti in una controversia, se siamo innocenti o colpevoli quando ci fosse mossa una accusa, siano divisi fra loro, non soltanto sui loro ordinamenti, ma sul modo di intendere la loro funzione; è possibile che da questi contrasti possa dipendere la nomina a un'alta carica, alla quale è legata la sorte dei cittadini? Di fronte a questi interrogativi, il problema non deve essere considerato come affare interno della magistratura, come oggetto di discussioni e contese fra magistrati, ma come problema nazionale, che opinione pubblica e classe politica devono avviare a soluzione.

Il mestiere di giudicare il prossimo.

Il congresso di Gardone ha trattato una serie di problemi che, pur essendo problemi politici, come tutti i problemi di organizzazione dello stato e delle sue funzioni, hanno aspetti prevalentemente tecnici: è tornata l'idea del giudice unico in tribunale, di cui noi vecchi sentivamo parlare da bambini; si parla nuovamente di una riduzione numerica dei collegi giudiziari, si discute sull'estensione del giudizio di cassazione. Sono tutti problemi sui quali i laici hanno poco da dire. Perfino la riforma del codice di procedura penale, pur essendo strettamente collegata a una concezione della convivenza civile, presenta aspetti di accentuato tecnicismo: che cosa si può fare per essa se non affidarla a esperti che, per il loro orientamento politico, diano sicuro affidamento di saper tradurre in norme di legge le aspirazioni di un paese democratico? Ma, nei lavori del congresso di Gardone, c'è un filone di interesse più generale: quello che concerne il modo di intendere la funzione del giudice e, in definitiva, il modo di intendere la democrazia.

Il primo requisito del giudice è la sua indipendenza. La nostra Costituzione la riconosce e la garantisce costituendo la stessa magistratura, nel suo complesso, in *“ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”* (art. 104); rendendo i magistrati inamovibili (art. 107); facendo obbligo al legislatore di assicurare *“l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”* (art. 108). Ma la vera definizione dell'indipendenza riconosciuta ai giudici è quella, negativa, formulata nell'art. 101, ove si dice che essi *“sono soggetti soltanto alla legge”*. Il giudice dunque è indipendente di fronte a tutti, non di fronte alla legge. E poiché egli è soggetto alla legge, le sue sentenze e i suoi provvedimenti sono sottoposti, per l'art. 111 della Costituzione, a un controllo di legittimità, esercitato da un apposito organo, la Corte di cassazione, la quale ha appunto il compito di vigilare perché la legge sia rettamete interpretata e rettamete applicata. La figura del giudice è una figura bifronte: una delle sue facce è la sua indipendenza da ogni potere; l'altra la sua servitù di fronte alla legge. La teoria dello stato moderno attribuisce al giudice la

² Eugenio Capozzi, *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica*, 2013.

Giuseppe Maranini (1902- è stato uno tra i maggiori giuristi costituzionali e politologi italiani del 20 sec. e ha svolto un ruolo rilevante anche nel dibattito sulla politica e le istituzioni nell'Italia del secondo dopoguerra. Dal punto di vista scientifico, egli si segnala soprattutto per l'approfondimento del concetto di regime politico, fondato sull'analisi realistica degli assetti di potere, ma con particolare attenzione all'importanza dei meccanismi istituzionali. A partire dal 1949, proiettò la sua riflessione nel dibattito politico italiano, definendo il sistema politico-istituzionale della rifondata democrazia una partitocrazia, ossia un sistema in cui la sovranità del popolo e i diritti dei cittadini erano espropriati dalle oligarchie partitiche. [...]

funzione di applicare la legge, la dottrina processualistica vede solitamente nell'attività del giudice una attività diretta all'attuazione della legge.

L'*Associazione Nazionale Magistrati* ha come sua bandiera l'indipendenza del giudice. Le sue battaglie sono battaglie per l'indipendenza della magistratura, nei suoi congressi è questo il motivo dominante dei lavori e dei dibattiti. E' giusto che sia così. Ma nel congresso di Gardone l'attenzione dedicata all'indipendenza del giudice ha offuscato l'altra faccia di questa bifronte figura, se pure non l'ha fatta contestare e negare. Il filo che ha legato la maggior parte dei temi è stato precisamente una certa insofferenza dei magistrati per quei limiti e quei vincoli in cui si concreta la loro servitù verso la legge. Di qui il tentativo di porre il giudice a diretto contatto con la Costituzione, al di sopra della legge; la tendenza a limitare i poteri della Corte di cassazione; la proposta di attribuire al giudice ampi poteri di equità, svincolandolo dalla legge; quella di istituire una magistratura elettiva, mettendo il giudice in diretto rapporto con un corpo elettorale espresso dal popolo; la istanza, ancora una volta rinnovata, che sia soppressa, nella magistratura, ogni traccia di organizzazione gerarchica. Tutte idee che si possono condividere o non condividere per ragioni attinenti a ciascuna di esse, ma delle quali ci sembra da combattere un presupposto, espresso o tacito, a tutte comune; la negazione del principio che fa del giudice uno schiavo della legge.

Principio che ci pare fondamentale in una democrazia. Come un uomo potrebbe pretendere di giudicare i propri simili, nonostante l'evangelico *nolite iudicare*, come uomini liberi potrebbero accettare di essere giudicati da un altro uomo, se la sentenza del giudice fosse l'espressione di un suo giudizio, di una sua volontà personale? Che per bocca del giudice parli la legge, questa è la sola cosa che può giustificare la giustizia umana; è la sola cosa che può rendere la funzione del giudicare compatibile con l'eguaglianza fra gli uomini e con la loro pari dignità.

I giudici e la politica.

E' un tema difficile e sempre aperto, sul quale bene fanno i magistrati a ritornare. Ma abbiamo già fatto comprendere che non sapremmo accettare il discorso fatto, a questo proposito, al congresso di Gardone, dal relatore prof. Maranini. L'ordine di idee dal quale egli prende le mosse è da noi pienamente condiviso. Che il giudice sia chiamato a interpretare e applicare la legge non significa che egli sia un semplice strumento esecutivo, un *robot*, come dice il Maranini. L'autore di queste righe ha sempre sostenuto, usando altre, ma analoghe immagini, che il giudice non è una macchina automatica, dalla quale, introducendo da una parte il fatto, dall'altra la norma di diritto, si estrae, premendo un pulsante, la sentenza; che è un errore configurare la sentenza come un sillogismo, nel quale, secondo uno schema scolastico, da una premessa maggiore e da una premessa minore si trae una conclusione. L'interpretazione e l'applicazione della legge sono operazioni complesse, nelle quali il giudice impegna il proprio intelletto e la propria coscienza morale; operazioni creative, dalle quali nasce qualcosa di nuovo e di diverso dalla legge interpretata e applicata. Ma, detto questo, attenzione ai mali passi! Che l'interpretazione e l'applicazione della legge siano il prodotto di un'attività complessa nella quale il giudice deve esercitare tutte le sue doti intellettuali e morali non significa che il giudice possa prendersi delle libertà con la legge, possa sostituire il proprio giudizio e la propria volontà a quelli del legislatore. Quelle sue doti egli le deve impiegare nello adempimento onesto e fedele del suo compito, che è quello di interpretare e applicare la legge. E la sua diligenza, la sua cultura, la sua coscienza non basteranno sempre a evitargli il pericolo di sbagliare, di fare una sentenza errata: perché le sentenze errate ci sono. Il Maranini ricorda che la nostra Corte di cassazione "*temperò, corresse o paralizzò le leggi eccezionali, senza dubbio persecutorie, ingiuste o faziose*" (è sempre Maranini che parla), mentre "*d'altra parte mostrò la più grande riluttanza a consentire la entrata in funzione del sistema di garanzie preveduto dalla nostra costituzione scritta*". E prosegue affermando che, pur non consentendo egli al secondo atteggiamento, "*si deve però lodare la corte proprio in quanto ebbe in un caso e nell'altro il coraggio di interrogare nel profondo la sua coscienza morale e politica, come ogni buon giudice deve fare*". Eh no! è troppo comodo. Un giudice non va lodato perché, nel fare una sentenza, egli abbia interrogato la propria coscienza morale e politica, ma quando sia riuscito a rendersi interprete di quella coscienza morale e politica che trova la sua espressione nella legge.

Su questo equivoco si basa la tesi del prof. Maranini, che attribuisce un indirizzo politico alla Corte costituzionale, a ogni giudice, alla magistratura nel suo complesso. Tesi che, consentendo a ogni organo giurisdizionale di sostituire le proprie convinzioni a quelle che stanno a base della legge,

rende impossibile il funzionamento di qualsiasi sistema di civile convivenza; e, disconoscendo la speciale funzione dei vari organi statali, distrugge la stessa costruzione giuridica e politica dello stato moderno. La teoria costituzionalistica distingue gli organi che hanno una funzione di indirizzo politico da quelli che ne sono privi. Una funzione siffatta possiedono certamente le Camere parlamentari, il governo: il Maranini ritiene che la possieda anche il presidente della Repubblica, noi siamo di diverso avviso. Ma fin qui le parole hanno un senso. Quando si afferma che ogni giudice, dal conciliatore alla Corte costituzionale, ha un indirizzo politico, o, peggio ancora, che ha un indirizzo politico la magistratura nel suo complesso, le parole non dicono niente o dicono troppo. Che il Congresso, partendo da queste premesse, sia giunto a una mozione quale quella che è stata approvata in relazione al primo tema, è il minor male che potesse accadere. La mozione dice che il giudice deve applicare la Costituzione quando è direttamente applicabile, rinviare alla Corte costituzionale le leggi che possano essere ritenute in contrasto con la Costituzione, interpretare le leggi in conformità ai principi espressi nella Costituzione. Il signor de La Palisse non avrebbe detto diversamente! Ed è un peccato, perché il tema era bello. Ma, per giungere a risultati di qualche interesse, occorre battere un'altra strada. Occorre chiedersi perché non sempre il giudice sappia interpretare rettamente i principi fondamentali del nostro attuale ordinamento. Si sarebbe forse visto che questo è un problema di cultura; che, per avere giudici capaci di intendere lo spirito delle nostre istituzioni, occorre far in modo che i magistrati partecipino pienamente della cultura del nostro tempo, di quella cultura di cui sono parte viva anche la storia del nostro paese e la Costituzione. Qualche cenno interessante, in quest'ordine di idee, si trova nella relazione Pajardi su "La scelta, la formazione e la selezione del giudice di merito".

II

Leopoldo Piccardi, *L'Astrolabio*, Anno III, N. 23 (64), Pagg. 30-32, 26 Dicembre 196

Giudici di merito e Cassazione.

Sul tema del giudizio di legittimità, si è avuta, al congresso di Gardone, una relazione del prof. Barile ⁽³⁾ e del presidente del Tribunale di Milano Bianchi d'Espinosa ⁽⁴⁾, della quale si devono

³ Da Wikipedia. **Paolo Barile** (Bologna, 10 settembre 1917 - Firenze, 2 giugno 2000) è stato un giurista, politico e avvocato italiano. Tra i più autorevoli studiosi del diritto costituzionale, ha svolto un'intensa attività scientifico-didattica, coniugandola con l'esercizio della professione di avvocato ed un intenso impegno civile, fin dagli anni della Resistenza, nella quale militò quale giovane partigiano. Nel 1946 scrisse *Orientamenti per la Costituente*.

Suo autorevole maestro fu Piero Calamandrei. Per un periodo più che trentennale ha ricoperto l'incarico di docente universitario presso la facoltà giuridica fiorentina, dove la sua scuola "si è distinta per la presenza vivace e costruttiva nel dibattito costituzionale italiano a partire dalla fine degli anni '60".

Fu tra i primi ad avviare l'esplorazione scientifica sullo specifico tema dei rapporti tra democrazia e *mass media*..

Fu nominato ministro dei Rapporti con il Parlamento nel Governo Ciampi, il 4 maggio 1993.

⁴ Da www.anpi.it

Nato a Napoli l'11 gennaio 1911, deceduto a Milano nel 1972, magistrato e docente universitario.

Antifascista, discepolo di Benedetto Croce, si laureò in giurisprudenza e vinse il concorso in magistratura. Al momento dell'armistizio dell'8 settembre del '43. **Luigi Bianchi D'Espinosa** era giudice presso il Tribunale di Firenze. Il 7 ottobre di quell'anno, quando il prefetto repubblicano di Firenze ordinò di sostituire negli uffici pubblici l'effigie di Vittorio Emanuele III con quella di Mussolini, il magistrato mandò al presidente del Tribunale una lettera nella quale, rivendicando la sua antica fede repubblicana, affermava di non poter accettare gli ordini di "un pretesa repubblica", di sentirsi vincolato al giuramento prestato al re come magistrato, di aver deciso, per questo, di non frequentare più il Tribunale.

La lettera di Bianchi D'Espinosa concludeva precisando: "... non interpreti... come una lettera di dimissioni. Le dimissioni, infatti, potrei darle soltanto al legittimo governo d'Italia; non a chi usurpa tale nome con le armi straniere ed in violenza patente delle norme del diritto internazionale di guerra. Il mio atteggiamento non costituisce che una resistenza ad arbitrarie violenze, nel solo modo in cui questa resistenza è possibile: rifiutando ogni collaborazione col nemico e con quegli italiani che al nemico si sono venduti".

Il magistrato, che già si era unito ai primi nuclei della Resistenza, che tentavano di sottrarre armi ai magazzini militari, ricercato dalla polizia, si trasferì a Roma. Qui divenne agente di collegamento della Giunta militare del Partito d'Azione diretta da Riccardo Bauer. Svolse intelligente opera di propaganda verso gruppi della Guardia di Finanza, portandoli nelle file della Resistenza. Compì anche rischiose missioni, spostandosi fra Roma e Firenze per conto degli organi dirigenti del suo partito. Dopo la liberazione della Capitale, dal luglio al settembre del '44, fu aggregato come ufficiale di collegamento tra l'VIII Armata britannica e le unità partigiane.

Nel dopoguerra è stato pubblico accusatore in vari processi contro i fascisti. Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano, ebbero grande risonanza le sue iniziative per ottenere l'autorizzazione a procedere contro Giorgio Almirante (per ricostituzione del partito fascista), e il ruolo avuto nei processi per il giornale studentesco *La Zanzara*, per la morte

lodare la chiarezza delle idee, il senso di misura, l'equilibrio. E' merito di questa relazione di avere fatto proposte serie, sulle quali, quanto meno, si deve riflettere; di avere recisamente respinto suggestioni pericolose, quale quella di un possibile ritorno alle cassazioni regionali, di una riorganizzazione della Corte di cassazione che la collochi fuori dell'ordine giudiziario, in una posizione in qualche modo analoga a quella della Corte costituzionale, di una sua recisa separazione dalle giurisdizioni di merito. I relatori hanno potuto evitare questi scogli perché si sono dimostrati del tutto inaccessibili a quel senso di insofferenza, di cui abbiamo fatto cenno, verso il controllo di legittimità sulle sentenze esercitato da un apposito organo giurisdizionale. Senso di insofferenza che si è manifestato in qualcuna delle correnti rivelatesi nel congresso. Che l'interpretazione data alla legge dal giudice di merito sia soggetta a un riesame da parte di un giudice del diritto, che quest'ultimo abbia sempre l'ultima parola e segni, con le sue pronunce, una via obbligata alla giurisprudenza, è cosa che appare a taluni incompatibile con l'indipendenza del giudice, con il suo diritto e dovere di interrogare, giudicando, soltanto la propria coscienza. Si soggiunge, a sostegno di questo modo di vedere, che la funzione di controllo attribuita alla Corte di cassazione cristallizza la giurisprudenza, ne impedisce quel libero sviluppo attraverso il quale essa tenderebbe ad adeguarsi all'evolversi della realtà sociale.

Ma l'indipendenza del giudice non contrasta con la predisposizione, nel quadro dell'ordine giudiziario, di rimedi e di istanze che consentano la correzione dei suoi errori; né contraddice all'esistenza di un organo investito della specifica funzione di garantire la retta interpretazione della legge, e, con essa, quel bene inestimabile che è la certezza del diritto. Un bene di cui nessuno conosce il valore più del giurista pratico, dell'avvocato, che è abituato a sentirsi richiedere da chi si rivolge alla sua opera soprattutto una previsione sull'esito di un'azione e quindi sull'opportunità di proporla o meno; ed è purtroppo anche abituato alla mortificazione di dover rispondere, nella maggior parte dei casi, che nessuna previsione sicura è possibile e che la sorte delle liti rimane sempre legata, secondo un vecchio detto, al corso delle stelle. Si persuadano dunque i nostri magistrati che l'esistenza di un organo investito della funzione di garantire l'esatta interpretazione della legge, ma le cui pronunce non sono vincolanti e consentono alla giurisprudenza un costante rinnovamento, con la collaborazione dei giudici di tutte le istanze, non ferisce la loro indipendenza e concilia nel miglior modo possibile l'esigenza della certezza del diritto con quella del suo adeguamento a una realtà in continua evoluzione.

Una lagnanza alla quale non può negarsi un serio fondamento è quella, ancora una volta espressa nel congresso di Gardone, che i magistrati di cassazione, ai quali spetta l'ultima parola sulle questioni di interpretazione della legge, abbiano anche una voce decisiva, con la loro soverchiante partecipazione al Consiglio superiore, nelle promozioni dei magistrati, facendo sorgere il sospetto che questi possano essere giudicati prevalentemente alla stregua del loro maggiore o minore ossequio verso gli insegnamenti della Corte Suprema. Che le sentenze della Corte di cassazione abbiano un'efficacia basata soltanto sulla loro autorità, è opportuno: e perciò, anche in questo caso, è da evitare che il potere spirituale abbia a sua disposizione un braccio secolare! Ma di fronte a questi pericoli è facile trovare un rimedio: e lo indica la relazione Barile-Bianchi d'Espinosa nella da tempo auspicata riforma del Consiglio superiore, che limiti la troppo massiccia presenza dei magistrati di cassazione, nonché nel mutamento dei sistemi di promozione.

Giudice unico, giudice d'equità, magistrati onorari, elettività della carica. Sono argomenti strettamente connessi, in una prospettiva generale di riforma degli organi giudiziari di prima istanza, che è emersa dal congresso di Gardone e che si può riassumere nei seguenti termini; trasformazione del tribunale, da organo collegiale, in organo individuale, al quale sarebbero devolute, insieme alle funzioni oggi proprie del tribunale, parte di quelle del pretore; sostituzione al pretore e al conciliatore di un giudice di pace, magistrato onorario, eletto da uno speciale collegio elettorale, con una circoscrizione che dovrebbe forse essere qualcosa di intermedio tra quella del pretore e quella, comunale, del conciliatore. Da qualche indicazione esemplificativa parrebbe che il collegio elettorale chiamato a eleggere i giudici di pace dovrebbe essere composto di amministratori locali, rappresentanti di sindacati e di ordini professionali, magistrati etc.

Questo piano, che non manca di un'astratta razionalità, pecca però, a nostro avviso, di scarso

dell'anarchico Pinelli, ecc. Docente universitario, ha pubblicato vari, importanti saggi di carattere giuridico. A Milano gli è stata intitolata una strada nel quartiere Niguarda.

realismo. Non vogliamo insistere, per non scoraggiare chi non ha perduto la speranza nelle possibilità di trasformazione della nostra società, sugli ostacoli insormontabili che incontrerebbe, in sede parlamentare, un disegno di legge che sopprimesse preture e conciliature, istituendo altri giudici con diversa sede e diversa circoscrizione: tutti sanno che cosa accade quando si propone di sopprimere una sola fra le nostre più sfaccendate preture. Ma ci sono altre obiezioni, che si collegano al tempo stesso a ragioni di principio.

a) Non condividiamo certi romantici entusiasmi per il giudizio di equità. Il giudice è e deve rimanere fundamentalmente giudice di diritto, strumento di attuazione della legge: la sua funzione equitativa, che gli consente di trovare, consultando soltanto la propria coscienza, una soluzione del singolo caso, deve essere marginale. Tuttavia, conveniamo che la legge potrebbe essere alquanto più larga di quanto non sia, nella concessione al giudice di poteri di equità, in determinate materie e soprattutto per gli affari di minore importanza. Ma non dimentichiamo che la tendenza al formalismo giuridico è connaturata al nostro temperamento nazionale: non è facile, in Italia, trovare chi sappia esercitare, in modo soddisfacente, poteri di equità, né è facile trovare chi se ne appaghi,

b) Nel nostro paese, abbiamo da tempo alcune magistrature onorarie: vice-pretori, conciliatori, componenti di giunte provinciali amministrative. Si deve dire con franchezza che, in linea generale, sono esperienze del tutto negative. Vi sarà certamente qualche raro rappresentante di questa categoria che accetta e esercita la carica per solo spirito di civismo, ma la molla che spinge chi si sobbarca a una carica onoraria è fatta spesso di una meno nobile lega: vanità - che è il minor male, desiderio di crearsi una base di conoscenze e di relazioni per l'avvio a una professione, e via dicendo. D'altronde vorremmo invitare chi propone la creazione di nuove e più importanti magistrature onorarie a guardarsi attorno: dove sono, in una società che ha la struttura della nostra e obbedisce agli impulsi ai quali obbedisce la nostra, le persone idonee a ricoprirle e desiderose di farlo? Le magistrature onorarie hanno avuto fortuna là dove esisteva una classe sociale che, per la sua indipendenza economica, di solito basata sulla proprietà terriera, godeva dei necessari agi e di un adeguato prestigio. Quando noi parliamo di magistrati onorari convenientemente pagati, il richiamo alla tradizione della magistratura onoraria è del tutto arbitrario. Si tratta, non di magistratura onoraria, ma di avventiziato giudiziario: è un'altra cosa e una brutta cosa.

c) l'investitura elettiva dei giudici ci trova recisamente contrari: e le esperienze straniere in proposito rafforzano la nostra avversione. Quando poi si pensa a collegi ristretti, composti di rappresentanti ufficiali di categorie e di organizzazioni, a prescindere dal maggiore o minore titolo di chi è chiamato a farne parte, il sistema non ha più il significato democratico di una vera elezione né soddisfa le esigenze proprie a un sistema che fa della magistratura un ordine autonomo e indipendente.

Perché non si pensa invece a una speciale categoria di magistrati, nominati attraverso concorsi per singole sedi? Molti non aspirano alle carriere statali per il costume invalso in Italia, dall'unificazione in poi, di considerare il personale come un gregge di cui si possa liberamente disporre, facendolo correre a capriccio da una parte all'altra della penisola, dalla penisola alle isole, e viceversa. Un concorso al posto di giudice di pace di una determinata circoscrizione, troverebbe candidati in misura tale da poter fare una scelta soddisfacente fra quanti, legati alla propria terra da legami sentimentali e di interessi, non desiderano allontanarsene. Per evitare l'eccessivo numero di concorsi, questi potrebbero essere banditi, presso ogni corte di appello, per tutti i posti vacanti nel distretto, con il diritto dei candidati di indicare, in ordine di preferenza, le sedi ambite, come si fa per i medici condotti e per le farmacie. E' un sistema aderente alla Costituzione e forse esente dai pericoli della cosiddetta magistratura onoraria e della nomina elettiva.

Una magistratura fatta di eguali.

Uno dei meriti dell'*Associazione Nazionale Magistrati* è la sua insistenza nell'affermare che il giudice deve essere indipendente, non soltanto da pressioni provenienti dal di fuori della magistratura, ma anche, all'interno, dai vincoli di una organizzazione gerarchicamente ordinata; e deve essere indipendente da se stesso, così come non è il magistrato che è continuamente incalzato dalle speranze e dalle delusioni della carriera. E non saremmo sinceri se dicessimo che da queste due piaghe, del gerarchismo e del carrierismo, la nostra magistratura sia esente. Ma l'idea di combatterle facendo della magistratura una comunità di eguali, retribuiti con un trattamento economico uniforme, salve le differenze giustificate dall'età e dai carichi familiari, disponibili per

l'esercizio di qualunque funzione alla quale siano ritenuti idonei, ci è sempre parsa una grande, se pur nobile, illusione. Settemila giudici sono troppi per poter pretendere che ciascuno di essi possa, in base a una semplice valutazione di idoneità e senza che ne sia in alcun modo alterata la sua condizione di assoluta parità con i suoi colleghi, essere destinato a una qualsiasi funzione, dalle più alle meno elevate, che siano proprie dell'ordine giudiziario. E soprattutto non dimentichiamo quel titolo tedesco dell'*Elogio* di Calamandrei, che mi viene fatto di sempre ricordare: “*anche i giudici sono uomini*”. Quali uomini, anche essi hanno bisogno di un movimento nella loro vita, di traguardi da superare, di battaglie in cui cimentarsi, di affermazioni e di riconoscimenti. Come si può pensare che schiere numerose di giovani siano attratte verso una professione nella quale tutto è definitivamente prestabilito, da quando, poco più che ventenni, vi si entra, fino alla morte o al termine di una vita di lavoro? Come non prevedere che i più vivaci, o i più inquieti, che non sono sempre i peggiori, ricerchino altrove quelle possibilità di movimento e di mutamento che la magistratura non offre o finiscano con l'abbandonarla per altre occupazioni più congeniali al loro temperamento?

Si può combattere il gerarchismo e il carrierismo riducendo il numero dei gradi in cui si articola la magistratura, rendendoli più aderenti alla funzione cui corrispondono, migliorando le procedure di scelta e di avanzamento, Proposte utili, in questo senso, sono contenute nella relazione Barile-Bianchi d'Espinosa, sulla stessa via si muove la legge sulla promozione a magistrato d'appello attualmente in discussione davanti alle Camere e sulla quale non intendiamo dare qui un giudizio. Al tempo stesso, si dovrà continuare la battaglia per l'eliminazione delle ultime ingerenze governative nella carriera dei magistrati, per una riforma, in senso più democratico, del Consiglio Superiore della Magistratura, per la cancellazione di quella situazione veramente intollerabile, che è la presenza di magistrati, quali funzionari nel Ministero della giustizia. Situazione che la legge ora ricordata purtroppo consacra, prevedendo, negli organici, 117 magistrati che costituiscono il personale di quel Ministero. E sarebbe forse da approfondire un altro ordine di ricerche: se cioè non si possa, almeno in seno ai collegi giudicanti, attuare il principio dell'eguaglianza fra i giudici, rendendo temporanea ed elettiva la funzione di presidente del collegio.

Concludendo.

La nostra magistratura è oggi, in qualche modo lo specchio del nostro paese. Disorientamento, contrasti, incertezze, ma anche vivacità di energie, ricchezze di fermenti. Se si sapranno convogliare queste forze si potrà avviare a soluzione quella crisi della giustizia di cui parlava Ramat, nell'ultimo numero dell'*Astrolabio*: crisi che è un aspetto della crisi dello stato. Ma occorre che i magistrati non siano lasciati soli con le loro divisioni e le loro lotte interne, che l'opinione pubblica e la classe politica dedichino al problema della giustizia la loro attenzione e il loro impegno.

Leopoldo Piccardi